



Tribunale Ordinario di ROMA

Sezione GIP—GUP Ufficio 30

Giudice: Valerio Savio

tel. Cancelleria: 06.38792033—2192

PEC : gip_01.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it

PEC per deposito atti: depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert.it

proc.to N. 34813 / 2016 r.g.n.r. Procura della Repubblica Tribunale Roma

proc.to N. 15634 / 2022 reg.gen Ufficio GIP-GUP Tribunale Roma

sent. n. 88/2023 Ufficio GIP—GUP

irrevocabile dal giorno

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il G.U.P.---TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA,

in persona del Giudice Valerio SAVIO,

all'udienza preliminare del giorno **13.1.2023** ha deliberato la seguente

SENTENZA ex art. 425 c.p.p.

pubblicandola mediante lettura del dispositivo , in ordine all'imputazione formulata dal Pubblico Ministero nei confronti del seguente

IMPUTATO

LIBERO PRESENTE

--- difeso di ufficio con il suo consenso dall'Avv. Deborah Zagami del Foro di Roma , con studio in Roma Piazza Adriana n. 5

IMPUTAZIONE

per i seguenti fatti di reato:

1) Artt. 110 c.p., 73, co.1, 80, co.2 D.P.R. 309/90, 61 bis c.p. (ex art.4 L.146/2006), perché, in concorso tra loro, unitamente a Nuwaz Muhammad (per il quale si è proceduto in un separato ed autonomo procedimento penale) e con altri correi non identificati, previo accordo tra i medesimi, con condotte diverse, ma convergenti verso il medesimo scopo, si accordavano tra loro per la fornitura e l'importazione dal Pakistan di sostanza stupefacente del tipo eroina, che veniva trasportata materialmente a mezzo aereo dal Pakistan a Roma da [REDACTED] per il complessivo quantitativo di 18,2 chili di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Con la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente.

Con la circostanza aggravante del contributo di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Compresso a Lahore (Pakistan) e Roma, il 19.11.2016.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per il P.M.: disporsi il rinvio a giudizio dell'imputato

per la Difesa: non doversi procedere , anche ai sensi dell'art. 425 comma 3 c.p.p., perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 425 c.p.p. il G.U.P. deve pronunciare sentenza di proscioglimento non solo "se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", non solo "se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa" ma altresì , secondo la "norma di chiusura" di cui al comma 3 di tale disposizione "anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna".

Si crede che nel caso una simile "ragionevole previsione" non sussista, e che anzi la partecipazione dell'imputato al reato a lui contestato in concorso con i coimputati del capo I (una importazione di eroina dal Pakistan) sia del tutto sfornita di prova.

Nella sintesi consentita dall'art. 426 n. 4) c.p.p., è dato infatti di rilevare quanto segue.

Gli elementi a carico sono quelli evidenziati dal GIP nell'ordinanza cautelare in atti, con la quale non per nulla la misura nei confronti dell'imputato , nella captazione indicato come [REDACTED] non è stata disposta per insussistenza di "gravi indizi" ex art. 273 cpp:

"...omissis..."

CAPO I) [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
Agli inizi di novembre 2016, venivano captate conversazioni tra [REDACTED] – residente a Caltanissetta – ed interlocutori anche in Pakistan, il cui contenuto, portava all'identificazione del corriere inviato in Pakistan dall'organizzazione il cittadino pakistano [REDACTED]

Quest'ultimo al suo rientro in Italia, in data 19.11.16, veniva tratto in arresto in quanto trovato in possesso di kg 18,2 di eroina, occultato nel bagaglio.

Le intercettazioni telefoniche e gli accertamenti svolti consentivano sia l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'importazione illecita, sia la ricostruzione dell'intero itinerario seguito dal corriere, da Caltanissetta fino in Pakistan - prima a Lahore, poi nella città di Peshawar - luogo deputato al ritiro della droga oggetto dell'importazione.

In data 2.11.16 si aveva notizia che [REDACTED] (identificato come indicato nella scheda personale di cui a pag. 19), al telefono, scambiava dati e notizie

inerenti date di partenza e costo di un biglietto aereo: "...stasera andrà a Roma e venerdì parte per Pakistan e arriverà li sabato mattina verso le 9..." (RIT 3350/16 prog. 2120, 2127, 2129, 2056).

Il 03.11.16 [redacted] chiede a [redacted] (utente dell'utenza n. 3512565618) di fare "Il biglietto per Roma". Nel pomeriggio si ha notizia che il biglietto per Roma fosse stato acquistato anche grazie al finanziamento dall'altro complice "Ali" (utente utenza n. 3510753912). Alle ore 15:13 [redacted] utilizzando il telefono di [redacted] comunica all'interlocutore, tale "Zahoof" di: "aver fatto il biglietto per le sette di questa sera" e che "non usciremo tutti insieme della casa così nessuno avrà dubbio..." (RIT 3350 prog. 2135 e RIT 5156 prog. 2061).

Nella serata alle ore 21:52, [redacted] comunica al fratello "Sher Khan" (utente dell'utenza n. 00923038623702), l'avvenuta partenza del corriere, da Caltanissetta a Roma dove si sarebbe imbarcato sul volo diretto in Pakistan. Nel dettaglio, l'indagato afferma: "... l'altro amico è partito da qui. Domani pomeriggio alle quattro e mezza ha il volo. Sabato alle otto e cinque arriva all'aeroporto di Lahore...". "...ho già dato 50 euro in tasca... io non li avevo e me li ha dati un'altra persona, gli ho comprato dei vestiti e gli ho dato 50 euro che diventano 4/5 mila rupie e se vuole comprare una scheda la può comprare. La scheda la comprerà lui o gliela comprate voi, non c'è problema... Gli lascio il numero tuo e quello di [redacted] e gli dico che sono i numeri di mio fratello e di un mio parente..." (RIT 5156 prog. 2081).

Con la partenza del corriere, [redacted] intensifica i contatti telefonici con i complici pakistani, al fine di fornirgli tutti gli elementi utili al buon andamento dell'operazione. In particolare, [redacted] comunica a "Sher Khan" (utente dell'utenza n. 00923038623702) le coordinate del volo del corriere al fine di mandare qualcuno a prelevare all'aeroporto: "...si ha il volo alle quattro e mezza e ci mancano ancora due ore e mezza... ho mandato sul whatsapp di [redacted] foto del ragazzo e del biglietto...". Alla domanda di "Sher Khan": "a che ora arriva qui a Lahore? ... otto e cinque arriverà a Lahore?" (RIT 5156/16 prog. 2084).

In un'altra conversazione l'indagato informa che il numero della scheda pakistana del "lavoratore" era (0092) 03334209010 (prog. 2118) e a [redacted] (utente dell'utenza n. 00923219164844) dice che "la persona" che gli aveva inviato, era seria ed affidabile. [redacted] afferma che: "... ogni settimana manderà una persona", riferendosi alla frequenza dell'invio dei corrieri e che "... (il corriere) deve andare alla stazione di Peshawar (RIT 5156/16 prog. 2090, 2119, 2128 e 2186).

Il 6.11.16, alle ore 15:03, [redacted] rappresenta a "Gul Sher" (utente dell'utenza n. 00923024462466) come il corriere fosse giunto in Pakistan e che entro due giorni sarebbe andato a Peshwar.

L'8.11.16 il corriere parla al telefono con [redacted] il quale lo informa sul da farsi e nel contempo lo rassicura: "...allora domani anche lui viene da te e domani parliamo delle spese anche di Ali e c'è anche mio fratello con noi...non essere teso..." (RIT 5156/16 prog. 2299).

Il 9.11.16, [redacted] telefona ai suoi complici per definire il rientro in Italia del corriere con lo stupefacente al seguito. In particolare telefona:

-a [redacted] (utente dell'utenza n.00923219164844), che trovandosi insieme al corriere, glielo passa al telefono. Quando costui gli rappresenta che l'aeroporto di Catania è insidiabile di quello di Palermo, ovvero con meno controlli, [redacted] tra l'altro, afferma: "...adesso speriamo che per tutto il lavoro... ci saranno tre giorni, o quattro o al massimo una settimana..., basta che adesso vai lì... e quando arriverai noi saremo fuori ad aspettare... tutto è pronto solo stiamo aspettando te...". Nel corso della stessa conversazione, il corriere parla al telefono con "Ali", che lo rimproverava per essere stato troppo esplicito al telefono quando si era riferito agli aeroporti siciliani. Il corriere, quindi, gli chiede una ricarica telefonica sul numero wind 3295696645 (RIT 5156/19 prog. 2330);

- a [redacted] (utente dell'utenza n. 00923038623702) al quale detta le modalità da far seguire al corriere per il viaggio di rientro in Italia: "... fate una cosa che deve essere pronto tra una settimana... perchè [redacted] diceva che poteva farlo ripartire anche al più presto ed io gli ho detto di no ...lascialo per due settimane e sarà meglio che ritorna o 15 o 16 o 17..., tu vai e digli così... quando faranno il biglietto gli dirò che deve fare il biglietto all'aeroporto dove voglio io... quando andrai domani lì ... poi me lo dovete dire che quando ritorna ... così io vi mando nome dell'aeroporto in SMS e dopo potete farglielo il biglietto..." (RIT 5156/16 prog. 2349).

Il 14.11.16 [redacted] rappresenta ad [redacted] che: "...le sue persone rientreranno a lavorare in aeroporto il giorno 15 e successivamente daranno una data ce sarà o il 16 o il 17 o il 18 per fare il biglietto" e ancora che: "...queste persone cercheranno una situazione sicura per fare passare la persona in modo da non rischiare, visto che lì (Pakistan) 6 di questa roba costerà 3.900.000 rupie pakistane (35mila euro)..." (RIT 5156/16 prog. 2515).

Nell'ambito di tale importazione di stupefacente, emerge la figura di [redacted] utente dell'utenza n. 3510952827102. Questi, al telefono, dispensa direttive agli indagati circa le modalità realizzative del traffico illecito in corso con il Pakistan (si veda la figura per come emerge nell'ambito dei fatti di cui al capo M).

La prossimità dell'arrivo del carico di droga porta gli indagati a prepararsi alla ricezione del corriere. Questo era l'argomento della conversazione captata nella stessa data tra [redacted] e [redacted]. A tal proposito, [redacted] avverte l'interlocutore come avrebbe raggiunto il corriere con il sodale 'Ali' (RIT 3350/19 prog. 2356).

Alla ore 07:27, del 18.11.16 [redacted] telefona a [redacted] (utenza n. 3512525283) e gli chiede di controllare i voli e gli aeroporti di arrivo in relazione al viaggio del corriere. (RIT 3350/16 prog. 2452).

Sempre l'indagato, poi, si lamenta con [redacted] di non riuscire a mettersi in contatto con [redacted], attribuendo la circostanza ad un atteggiamento poco corretto da parte di quest'ultimo, finalizzato a monopolizzare le fasi di arrivo in Italia del corriere, al fine di appropriarsi dello stupefacente. [redacted] consiglia l'interlocutore: "...tu fai una cosa, devi mandare una persona davanti all'aeroporto appena esce prendetelo e se verrà anche la persona di [redacted] e menatelo e prendete tutta la roba..." (RIT 3350/16 prog. 2476).

Veniva, quindi, captata una conversazione tra [redacted] e lo stesso corriere, rivelatrice delle forti tensioni esistenti tra i vari componenti del

sodalizio. Quando, infatti, il corriere gli rappresenta di aver perso la coincidenza aerea a Dubai "...giuro su mia madre che non ti dico bugie. Ho perso il volo e sto ancora a Dubai...", [redacted] imputando il ritardo [redacted] al corriere dal fornitore [redacted] o al fatto che questi era stato minacciato in Pakistan, gli dice: "...[redacted] prego, non devi avere paura di nessuno io sto con te... se qualcuno ti tocca un capello te lo garantisco io che non ti tocca nessuno nemmeno un capello, ti garantisco io. C'è una cosa e se ti dico di fare così fai così, perché ti ho mandato io, nessun altro. Se loro di fanno il biglietto mi fai sapere mi devi far sapere tutto... e sennò lo facciamo noi da qui..." (RIT 3350/16 prog. 2491).

Nel dettaglio, dalle liste passeggeri consultate - acquisite presso le compagnie aeree - veniva individuato il nominativo [redacted] che dalle intercettazioni telefoniche risultava usuario delle utenze telefoniche n. 00923334209010 (pakistana) e n. 3295696645 (nazionale). Quest'ultima risultava essere intestata a [redacted] nato in Pakistan il [redacted]

Inoltre veniva accertato come:

> gli orari di partenza da Caltanissetta e di arrivo a Roma, coincidessero con quelli dell'autobus delle Autolinee "Piccarozzi - Sais Trasporti" in partenza da Caltanissetta alle ore 19.00 del 03.11.16 ed arrivo all'autostazione di Roma/Tiburtina alle ore 07.50 del 04.11.16. Dalla lista dei passeggeri, veniva rilevato il nominativo [redacted]

> gli orari di partenza da Roma/Fiumicino e di arrivo a Lahore (Pakistan) coincidessero con quelli dei voli: QR 132106 e QR 628107. Dalla lista dei passeggeri, veniva rilevato il nominativo [redacted]

Tali elementi permettevano di intercettare [redacted] - nato a [redacted] - al suo rientro in Italia.

All'esito del controllo, questi veniva trovato in possesso, nel bagaglio al seguito, di Kg.18,2 di eroina, e tratto in arresto per la violazione all'art. 73 del d.P.R. 309/90.

L'eroina avrebbe dovuto essere affidata da [redacted] ad [redacted] stretto collaboratore di [redacted]..."
...omissis...."

In questo già deficitario quadro di elementi a carico - in concreto costituito da due telefonate che mostrano solo ed unicamente che l'imputato ha partecipato all'acquisto di due biglietti aerei - l'imputato si è costituito in giudizio, dichiarando che ciò è potuto avvenire da un lato per i rapporti personali derivanti dal fatto che all'epoca abitava coi coimputati, e con un'altra dozzina di connazionali, in uno stesso appartamento e dall'altro che al tempo dei fatti lavorava in un Centro Servizi in cui appunto si occupava tra l'altro anche della prenotazione di biglietti aerei.


Nessun dato positivamente emerso è in grado di contrastare tale allegazione, in sé verosimile. Né appare possibile che in dibattimento le lacune istruttorie, oltretutto a sei anni dai fatti, possano essere in qualche modo colmate.

Ne segue l'adottato dispositivo.

p.q.m. , il G.U.P.—TRIBUNALE ORDINARIO ROMA, visti gli artt. 424-425 commi 1 e 3 cpp,

- 1) dichiara non luogo a procedersi nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto ;**
- 2) termine per la motivazione trenta giorni , ai sensi dell'art. 424 comma 4 c.p.p.**

il Giudice per l'udienza preliminare
(Valerio SAVIO)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 31/1/2023

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Manuela Silvia Isabella

